CORTE DI CASSAZIONE

ORDINANZA 06-02-2014 N° 2707

Contenzioso tributario – atto di appello – notifica alla parte anziché al procuratore costituito – nullità della notifica - conseguenze

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

12707/14



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE –T-

Oggetto:

Tia

R.G.N.: 13598/12

Cron. 2707

Rep.

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

Ud.

Ua.

Dott. Mario Cicala

Presidente

CC

Dott. Salvatore Bognanni

Consigliere

PU + CI

23/1/2014

Dott. Marcello Iacobellis

Consigliere rel.

Dott. Antonino Di Blasi

Consigliere

Dott. Giuseppe Caracciolo

Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Nuova Cet s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla piazza Santiago del Cile 8, presso lo studio dell'avv. Marco Battaglia, rapp.to e difeso dall'avv. Luca Di Eugenio, giusta procura in atti------Ricorrente

Contro

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/1/2014 dal Dott. Marcello Iacobellis;

Svolgimento del processo

La controversia promossa da Nuova Cet s.r.l. contro il Comune di Teramo è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalla società contro la sentenza della CTP di Teramo n.11/2/2011 che aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 20063 Tia 2005 2006. Il ricorso proposto si articola in unico motivo Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimato.Il relato-

Ordinanza pag. 1

re ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l'accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l'udienza del 23/1/2014 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Motivi della decisione

Assume la ricorrente la violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 546/92 laddove la CTR ha dichiarato inammissibile l'appello in quanto notificato alla parte personalmente

La censura è fondata. Nel processo tributario, la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art. 156, comma secondo, cod. proc. civ. (Sez. 5, Sentenza n. 1156 del 21/01/2008)

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR dell'Abruzzo

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR dell'Abruzzo

Così deciso in Roma, 23/1/2014

Il Presidente

dott. Marib Cicala

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. - 6 FEB. 2014

Il Funzionario Giudiziario

Il Funzionario Giudiziario